



**COMUNE DI RIPABOTTONI**  
**Provincia di Campobasso**

**ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 29**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Portocannone e Ripabottoni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di Novembre, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Civetta Orazio – Sindaco	Presente
Fanelli Luigi	Presente
D'Egidio Italo	Presente
Buccigrossi Carmine	Presente
D'Addario Domenico	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 7 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Civetta Orazio, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

## **Il Consiglio Comunale**

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: “ **Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Portocannone e Ripabottoni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;**
- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge;
- Udata l'esposizione dell'argomento di cui a questo punto dell'ordine del giorno effettuato dal Sindaco;
- Con voti favorevoli n. 5 e astenuti n. 2 (Piedimonte e Cristofaro), espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di rendere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Piedimonte Domenico e Cristofaro Danilo), espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.



**COMUNE DI RIPABOTTONI**  
Provincia di Campobasso

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proponente: **IL SINDACO**

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Portocannone e Ripabottoni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.

**PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

*FIRMATO DAL RESPONSABILE E NON DAL SEGRETARIO*

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, **27 NOV. 2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dessa Natalia Maria Carmela de Virgilio**



**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, **21 NOV. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Sig. La Marca Walter**



**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, **21 NOV. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Sig. La Marca Walter**



## IL SINDACO

**Premesso che l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, ad oggetto "Convenzioni" dispone:**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

**Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, avente ad oggetto "Regolamento in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali", che dispone:**

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia";

**Visto altresì l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce quanto segue:**

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

**Richiamata la propria precedente deliberazione n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*2014 con cui si è proceduto allo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Ripabottoni e Macchia Valfortore;**

**Rilevato che, nel contempo ed al fine di non incidere negativamente sul servizio o compromettere la sua funzionalità in favore degli organi delle strutture comunali e delle loro esigenze di corretto funzionamento, è volontà di entrambe le Amministrazioni comunali di Portocannone e Ripabottoni procedere all'approvazione di una nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale;**

**Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire continuità al servizio, procedere alla costituzione del servizio convenzionato di Segreteria comunale tra i Comuni di Portocannone e Ripabottoni, individuando quale ente capofila il Comune di Portocannone e di ripartire le ore e la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale nel seguente modo:**

- Comune di Portocannone (capo convenzione): 75 % (27 ore)
- Comune di Ripabottoni: 25% (9 ore)

**Esaminato** lo schema di convenzione di Segreteria, composto da n. 12 articoli, allegato al presente atto;

**Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

### **PROPONE**

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di costituire l'ufficio di segreteria convenzionato tra i Comuni di Portocannone e Ripabottoni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D:P.R. 465/1997;
- di approvare lo schema di convenzione composto di n.12 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), Sez. regionale del Molise;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma D.Lgs.. 267/2000-

Allegato alla delibera consiliare n. ro \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI PORTOCANNONE E DI RIPABOTTONI  
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI  
SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno ..... del mese di .....,

tra

il Comune di Portocannone, C.F. \_\_\_\_\_ di classe \_\_, legalmente rappresentato dal  
Sindaco p.t., \_\_\_\_\_

ed

il Comune di Ripabottoni, C.F. \_\_\_\_\_ di classe \_\_, legalmente rappresentato dal  
Sindaco p.t., \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- le citate Amministrazioni intendono associarsi mediante l'istituto della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, al fine di disciplinare ed assicurare continuità di funzionamento ai rispettivi uffici di Segreteria comunale;
- detta forma associativa deve concretizzarsi con accordo convenzionato;
- l'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del....., esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_, con delibera di C. C. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997, approvando la presente convenzione in schema;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

con la presente convenzione, tra le parti, come sopra rappresentate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Portocannone e di Ripabottoni stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.  
Gli Enti associati si impegnano a stipulare la convenzione in maniera da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti partecipi alla convenzione stessa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Portocannone assume la veste di Comune capo convenzione con conseguente assunzione dei relativi obblighi.

### **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentito l'altro Sindaco.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia Segretari Comunali.

### **ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera in tutti gli Enti associati. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, su richiesta del Sindaco di ciascun Comune associato, salvo diverse disposizioni statutarie in cui sia previsto un Vice Segretario.

### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune degli apparati burocratici per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

La presenza settimanale del Segretario comunale, nei Comuni convenzionati, viene prevista dal lunedì al venerdì.

Il calendario dei giorni di servizio sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

### **ART. 6 - SOSTITUZIONI**

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare, le relative funzioni sono svolte dal Vice Segretario, qualora nell'Ente sia prevista in pianta organica la figura del Vice Segretario, ovvero da un Segretario assegnato dal Ministero dell'Interno, Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

### **ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al Segretario comunale per l'espletamento delle prestazioni rese nell'esercizio della propria funzione nei due enti, spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, della corrispettiva quota di partecipazione a carico dell'altro comune convenzionato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, graverà, con gli oneri riflessi, su ciascun Comune, nella seguente proporzione:

- Comune di Portocannone: 75% (27 ore);
- Comune di Ripabottoni: 25% (9 ore);

### **ART. 8 - SPESE DI VIAGGIO**

Al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da un comune all'altro della predetta convenzione.

Il rimborso farà carico ai comuni convenzionati in misura proporzionale ciascuno e sarà liquidato al Segretario nella misura di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (Rif. Decreto Presidente Unità di Missione, prot. n. 25402 del 17.05.2011).

#### **ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale nonché la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 10 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione é da intendersi a tempo determinato ed ha una durata di anni **TRE** (scadenza naturale).

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere risolta anticipatamente in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali partecipi;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

#### **ART. 11 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, essendo stipulata tra comuni aventi una popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti, rientra nella classe III, agli effetti delle disposizioni in materia di assegnazione del Segretario comunale.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e degli altri eventuali atti a norma di legge, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Molise per i consequenziali provvedimenti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Portocannone \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Ripabottoni \_\_\_\_\_

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 446 Registro delle pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 27 NOV. 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Li, 27 NOV. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE  
Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio